

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 13 - 21

Trento, 14 maggio 2021

Correntezza retributiva negli appalti pubblici di interesse provinciale – Modalità delle verifiche a campione e fac simile di autodichiarazione.

Con nostra precedente comunicazione (v. circolare n. 7/21) abbiamo dato notizia delle nuove norme in materia di **verifica della correntezza retributiva negli appalti pubblici di interesse provinciale**, le quali, ricordiamo, si applicano **agli appalti indetti dal 1° maggio 2021**.

Come noto, le citate disposizioni prevedono che le amministrazioni effettuino un controllo a **campione con cadenza almeno trimestrale** sulle dichiarazioni di correntezza rese dalle imprese esecutrici ai fini dei pagamenti in acconto.

Al riguardo comunichiamo che, con **Deliberazione della Giunta provinciale n. 701 del 7 maggio 2021** (v. allegato), la PAT ha definito le **modalità di individuazione di tale campione**. E' stato inoltre determinato il **numero significativo di personale** impiegato **sul quale operare la verifica** della corrispondenza tra quanto indicato nel libro del lavoro a titolo di retribuzione e quanto effettivamente versato al personale impiegato dall'impresa esecutrice.

Per quanto riguarda le attività di verifica della correntezza, la PAT propone quindi, come percentuale per l'individuazione del campione, quella del **5% delle dichiarazioni prodotte nel trimestre**. In relazione alla cadenza trimestrale vengono fissate al **31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno** le scadenze per la formazione del campione.

Per quanto riguarda il numero significativo di lavoratori sul quale operare la verifica, la PAT ha ritenuto adeguata la percentuale del **20% di quelli indicati in sede di autodichiarazione**, con un **limite massimo di 25 lavoratori**.

Le nuove previsioni in materia di correntezza retributiva stabiliscono inoltre che il **controllo** sulle dichiarazioni rese dalle imprese esecutrici, **nel caso di controllo finalizzato al pagamento dei S.A.L., non viene effettuato** se l'impresa è **già stata sottoposta a controllo con esito regolare nei 12 mesi precedenti** la data del campionamento. Il ricorrere di tale ultima condizione va indicato dall'impresa in sede di autodichiarazione di correntezza.

Per quanto riguarda invece il pagamento del **saldo finale**, la verifica verrà effettuata su **tutte le dichiarazioni rese a tale titolo entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'ufficio deputato al controllo.**

Sui contenuti della Delibera in questione è stata emanata dalla PAT anche una **circolare informativa** (v. allegato) con la quale vengono messi a disposizione gli appositi fac simile da utilizzare per le autodichiarazioni in materia di correttezza e vengono fornite delucidazioni sulla loro modalità di compilazione

Nel ricordare che i nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore delucidazione si rendesse necessaria, porgiamo con l'occasione i nostri migliori saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

Allegati: - Deliberazione Giunta provinciale n. 701 del 7 maggio 2021
- Circolare informativa PAT 838/21